

Rev. JÓZEF RAPACZ (Kraków)

## IL CONCETTO DI „PERSONA” E DI „CHRISTIFIDELIS” NELL'ORDINAMENTO CANONICO

Il termine „persona” è stato usato nella legislazione canonica per la prima volta nel *Codice di diritto canonico* del 1917. Quando in quell'anno il legislatore ecclesiastico ha formulato il codice come risposta ad un'esigenza di natura sistematica per ordinare il diritto positivo della Chiesa, egli ha adottato allo stesso tempo il termine di „persona” nel proprio ambito giuridico. E' da sottolineare, quindi, che questa nozione non è originaria del diritto canonico, ma è stata presa in prestito dalla legislazione civile ed è stata adoperata nel senso in cui la si usa nell'ambito giuridico laico, cioè come soggetto di diritti e di doveri<sup>1</sup>.

Inserendo il concetto di „persona” nell'ordinamento canonico, si desiderava offrire un punto di riferimento alla nozione fondamentale di tutto il CIC del 1917, attorno alla quale si esprimesse una pluralità di norme e di istituzioni giuridiche, vale a dire la sistemazione codiciale. In tal modo il protagonista formale del diritto canonico-secondo l'intenzione del legislatore della Chiesa- sarebbe stata „persona”, e più specificatamente „persona fisica”. Nei commenti al Codice di diritto canonico del 1917 si sottolineava che il termine di „persona fisica” e il canone che trattava questo concetto (c. 87), sono basilari in tutto l'ordinamento canonico<sup>2</sup>. Tuttavia il legislatore ecclesiastico, mutuando il termine di „persona” dalla scienza giuridica civile e utilizzandolo nel proprio campo, è stato anche coinvolto nei problemi non facili che sono legati all'uso di tale nozione nell'ambito della filosofia e della scienza laica moderna. Si tratta, in modo particolare, della considerazione di diritto, e più specificatamente, della nozione di „persona”, da parte del giuspositivismo giuridico.

Nella prospettiva del giuspositivismo, infatti, il legislatore non si sente troppo limitato nei confronti della realtà umana. Anzi, egli proprio attraverso il diritto positivo intende creare liberamente questa

<sup>1</sup> Cfr. G. L o C a s t r o, *Condizione del fedele e concettualizzazione giuridica*, „*Ius Ecclesiae*” 3(1991), p. 4-6.

<sup>2</sup> Cfr. p. es. V. D e l G i u d i c e, *Sommario di diritto canonico*, Milano 1946, p. 20-21; A. G o m e z d e A y a l a, *Gli infedeli e la personalità nell'ordinamento canonico*, v. 1, Milano 1971, p. 31-34.

realtà senza chiudersi in una limitazione di natura metagiuridica, cioè senza limiti trascendenti dai quali questo diritto dovrebbe dipendere. In altre parole si può dire che il legislatore, che si basa sulla dottrina del giuspositivismo secolare moderno, non intende scoprire la natura della realtà per esprimerla poi in norme giuridiche, ma viceversa egli impone la propria idea alla natura delle cose. Secondo tale ottica, quindi, una legge obbliga non perché esprime una certa relazione della giustizia, viceversa essa è giusta, in quanto è stata immessa in un concreto vigente ordinamento giuridico. In questa luce è chiaro perché le legislazioni moderne che si basano su tali principi „non si contentano di regolare la realtà, ma intendono „fare” la realtà; non si contentano di ricercare la Giustizia, ma vogliono essere fonti della giustizia”<sup>3</sup>.

Anche per quel che riguarda la persona -secondo la dottrina giuspositivistica- la fonte dei diritti e dei doveri non è la natura dell'uomo, bensì l'ordinamento giuridico. In questa ottica l'uomo non acquista i diritti e i doveri indipendentemente dalla autorità giuridica, ma il legislatore determina momento o un atto di „nascita” della persona fisica in un concreto ordinamento giuridico<sup>4</sup>. Non è difficile accorgersi che tale impostazione del concetto di „persona”, e più in generale del positivismo, è ben lungi dalla tradizione cristiana. In realtà, nella scienza giuridica canonica è radicato il pensiero contrario a quello indicato. Secondo la concezione cristiana l'uomo, in quanto immagine di Dio, è fonte di diritti e di doveri come pure del diritto stesso, e non viceversa.

Effettivamente il concetto „persona” implica un problema più profondo che sta alla sua base, vale a dire la questione della verità. Prendendo in considerazione da una parte la tradizione cristiana e dall'altra la dottrina giuspositivistica, si può affermare che ciascuna d'esse presenta un diverso punto di vista sulla verità in generale e, più specificatamente, sull'uomo in quanto tale. Secondo la filosofia e la teologia cristiana, la verità ha un carattere oggettivo, perciò si può e si deve cercarla per sé stessa. Viceversa, il giuspositivismo ha la pretesa di costruire la verità<sup>5</sup>. L'atteggiamento di fondo che la Chiesa vuole sempre richiamare nei confronti della verità sull'uomo, è l'attitudine di colui che contempla e cerca l'opera di Dio nel mondo, cerca la verità

<sup>3</sup> G. L o C a s t r o, *Il soggetto e i suoi diritti nell'ordinamento canonico*, Milano 1985, p. 27.

<sup>4</sup> Cfr. F. d a l P o z z o, *Soggettività «naturale» e cognitivismo etico-giuridico*, Torino 1991, p. 40-50.

<sup>5</sup> Cfr. R. P i z z o r i n i, *I diritti fondamentali della persona umana secondo S. Tommaso d'Aquino e il Magistero della Chiesa*, [in:] *I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. (Atti del V colloquio giuridico, (12 „Utrumque ius”. Collectio Pontificiae Universitatis Lateranensis) 8-10 marzo 1984)*, Roma 1985, p. 745 e 759.

sull’uomo stesso, finché non la trova. In questa ottica l’uomo non crea la verità, come pure non lo fa la Chiesa poiché anch’essa non possiede la verità, ma è posseduta da questa<sup>6</sup>. Occorre sottolineare che la Chiesa trova le più profonde dimensioni della verità attraverso la Rivelazione, ma cerca altresì la verità, come fanno tutti gli uomini, osservando la realtà con la ragione, con l’intelligenza, perché l’uomo scopre anche naturalmente di essere una creatura e quindi di avere il Creatore.

Ci sembra opportuno fare riferimento a tale concetto di verità secondo la più antica tradizione cristiana e tener presente tutto ciò nella riflessione che stiamo svolgendo, poiché questo ragionamento vale anche nei confronti del diritto positivo. Giova infatti constatare che il legislatore, in quanto intende esprimere attraverso le norme giuridiche una dimensione della verità, cioè la giustizia, deve ricordare che il suo compito non è „creare la persona a sua propria immagine”, ma, viceversa, trovarla così come è stata voluta dal Creatore. Non si possono avere due verità nei confronti dell’uomo: una nella filosofia, teologia e un’altra nell’ordinamento giuridico, poiché l’uomo è sempre lo stesso. Vi sono diverse possibilità di opinioni nel considerare l’uomo sotto diversi aspetti, tuttavia certe verità fondamentali restano sempre le medesime. Ne consegue che non c’è e non ci può essere una netta distinzione fra „personalità naturale” e „personalità canonica”, come d’altra parte non può esserci contraddizione fra il diritto naturale e quello positivo<sup>7</sup>. Tale ragionamento, a noi pare, è confermato anche dal fatto per cui nessuno dei canonisti nega che il non-battezzato sia persona per diritto naturale, nè che questa personalità abbia effetti, per quanto limitati, nell’ordinamento canonico<sup>8</sup>.

Per quanto concerne il concetto „persona” il problema quindi non riguarda soltanto la formulazione delle leggi civili o canoniche attraverso uno o l’altro termine, bensì si tratta proprio del fatto della fedeltà alla verità dell’uomo, alla sua natura fatta ad immagine di Dio, al suo disegno davanti a Dio. Occorre pertanto osservare che utilizzando il concetto „persona” nell’ordinamento canonico, così come è stato fatto nel CIC del 1917 (c. 87) e anche nel CIC 1983 (c. 96), il legislatore ecclesiastico non rispondeva alle esigenze più profonde della natura del diritto della Chiesa. Non si tratta qui tanto dell’uso dello stesso termine di „persona”, ma del senso in cui esso è stato adoperato nell’ordinamento giuridico della Chiesa, cioè „nel senso formale proprio degli ordinamenti statali, con significati non consoni alla tra-

<sup>6</sup> Ibidem.

<sup>7</sup> Cfr. E. M o l a n o, *Los derechos naturales de la persona y del fiel ante el ordenamiento canónico*, [in:] *Die Grundrechte des Christen in der Kirche und Gesellschaft* (Akten des IV Internationalen Kongresses für Kirchenrecht, Fribourg (Suisse) 6–11. X. 1980), Fribourg-Freibur-Milano 1981, p. 620.

<sup>8</sup> Cfr. P L o m b a r d i a, *Lezioni di diritto canonico*, Milano 1985, p. 177

dizione e alle esigenze dell'ordinamento canonico, e con i pericoli conseguenti a tale uso<sup>9</sup>

Per quanto concerne la possibilità di adoperare il concetto „persona” nel diritto canonico, è da ricordare una proposta che è stata presentata in un progetto di Legge fondamentale (1969). Secondo tale suggerimento, la Chiesa riconosce ad ogni uomo sia la dignità della persona umana che i suoi diritti ed i suoi doveri, che derivano da questa dignità naturale e dalla chiamata di tutti gli uomini alla salvezza<sup>10</sup>. Tuttavia, tale disposizione non è stata inserita nella nuova legislazione canonica. Nella relazione sullo schema della LEF del 1969 è stato ritenuto che in questo canone il termine di „persona” si usa in quanto soggetto di diritti e di doveri non nell'ordinamento giuridico canonico, ma in quello morale<sup>11</sup>.

Ci sembra, però, che sarebbe preferibile che con il concetto di „persona” fosse indicata nel nuovo Codice di diritto canonico soltanto la persona umana in quanto tale, indipendentemente dal fatto che sia o non battezzata. Il c. 3 del progetto della LEF del 1969 rilevava, infatti, una giusta prospettiva in questa direzione dell'uso della nozione „persona”. Accettando tale linea interpretativa, il legislatore ecclesiastico assumerebbe esplicitamente la difesa della dignità di ogni persona umana, poiché in realtà la Chiesa la riconosce in quanto si impegna specialmente nel campo del diritto naturale<sup>12</sup>, e d'altra parte si eviterebbero anche gli equivoci che sono provocati dall'uso del termine di „persona” nel senso del c. 96 del CIC 1983.

<sup>9</sup> G. L o C a s t r o, *Il soggetto e i suoi diritti...*, p. 95. L'influsso della dottrina giuspositivistica sul pensiero di alcuni canonisti è significativa; cfr. p. es.: „La nascita naturale può non significare acquisto di una soggettività nell'ordine giuridico e anche quando un ordinamento stabilisce... che la capacità giuridica dell'uomo inizia con la nascita la coincidenza della nascita con la personalità non toglie il principio generale della competenza dell'ordinamento giuridico di determinare il momento o l'atto da cui la personalità stessa ha inizio con la conseguente possibilità teorica di far coincidere tale inizio in un momento differente da quello della nascita sia esso posteriore, sia anche, per eventualità, anteriore” (M. P e t r o c e l l i n i, *I soggetti dell'ordinamento canonico*, „Diritto ecclesiastico” 53:1942, p. 279).

<sup>10</sup> Al c. 3 del LEF 1969 leggiamo: „Ecclesia omnibus et singulis hominibus utpote ad imaginem Dei creatis dignitatem humanae personae propriam recognoscit, itemque officia et iura quae ex eadem profluunt agnoscit, atque, omnium hominum vocationis ad salutem ratione, etiam tuetur” (Pontificia Commissio CIC Recognoscendo, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus cum relatione*, Città del Vaticano 1969, p. 8).

<sup>11</sup> Pontificia Commissio CIC Recognoscendo, *Schema Legis Ecclesiae...*, p. 73.

<sup>12</sup> Cfr.: „Poiché il diritto divino, specificamente quello naturale, ha per destinatari tutti gli uomini, bisogna presupporre come nell'ordinamento della Chiesa a tutti gli uomini vada riconosciuto l'essere *persona*, cioè la *soggettività* che significa possesso di condizioni per la titolarità di diritti e di obblighi individuali. La personalità canonica non deriva, perciò, dall'autorità della Chiesa, ma dal diritto divino e alla Chiesa unicamente spetta d'operarne la tutela” (S. G h e r r o, *Principi di diritto costituzionale canonico*, Torino 1992, p. 137).

Un dato molto importante a favore dell’uso di „persona” nel senso proposto, si ritrova anche nello stesso CIC del 1983. Al c. 1476 del nuovo Codice leggiamo: „chiunque, sia battezzato sia nonbattezzato, può agire in giudizio” (*quilibet, sive baptizatus sive non baptizatus, potest in iudicio agere*). Tale disposizione contiene una innovazione rispetto al diritto precedente dove al c. 1646 del CIC 1917 è stato *stabilito: quilibet potest in iudicio agere, nisi a sacris canonibus prohibeatur*.

Per quel che riguardava l’eventuale capacità di agire in giudizio del non-battezzato, la norma del vecchio Codice lasciava alcuni dubbi a questo proposito. Infatti sulla stessa base del c. 1646 del CIC 1917 non era chiaro se il non-battezzato avesse o non, la capacità di agire in giudizio<sup>13</sup>. Tuttavia negli atti della Santa Sede, prima del Concilio Vaticano II, che si riferivano a questo canone, si stabiliva esplicitamente che gli acattolici (anche quelli battezzati) non potevano esercitare la funzione di attore nelle cause matrimoniali, cioè che essi erano privi dello *ius accusandi matrimonium*<sup>14</sup>. Anche se in particolari circostanze, attraverso la Congregazione del S. Ufficio, era possibile ricevere da parte dei non-cattolici il permesso dello *ius accusandi* nei processi di nullità matrimoniale, tuttavia -secondo questi atti- restava fermo il principio che ai non-battezzati non si riconoscevano tali capacità<sup>15</sup>.

La Commissione per l’interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, intendendo adeguare le disposizioni canoniche in materia all’insegnamento dell’ultimo Concilio (cfr. p. es. GS 29), ha abrogato nel 1973 le norme su indicate<sup>16</sup>. Invece attraverso le parole „sia battezzato sia non battezzato” inserite al c. 1476 del CIC 1983, il legislatore del nuovo Codice ha tolto ogni possibilità di dubbio derivante dal rispettivo canone precedente, affermando chiaramente che i non-battezzati hanno anche la capacità processuale, cioè la capacità di agire in giudizio<sup>17</sup>. Ciò significa, ci sembra, che ad ogni uomo in quanto tale si riconosce la condizione di persona fisica di diritto nella Chiesa, poiché ogni uomo -secondo il c. 1476 del CIC 1983- può svolgere la funzione di soggetto di attività processuale nell’ordinamento canonico<sup>18</sup>.

<sup>13</sup> Cfr. P. G i s m o n d i, *Gli acattolici nel diritto della Chiesa*, „Ephemerides iuris canonici”, 2(1946), p. 244-245.

<sup>14</sup> Cfr. Sacra Congregazione del S. Ufficio, Risposta del 27 gennaio 1928, AAS 20(1928), p. 75; Sacra Congregazione dei Sacramenti, *Istruzione Provida Mater Ecclesia del 15 agosto 1936*, AAS 28(1936), p. 313-372.

<sup>15</sup> Cfr. L. C h a p p e t t a, *Il Codice di diritto canonico*, v. 2, Napoli 1988, p. 600.

<sup>16</sup> Pontificia Commissione per l’Interpretazione dei Decreti del Concilio Vaticano II, *Risposta del 8 gennaio 1973*, AAS 65(1973), p. 59.

<sup>17</sup> Cfr. C. d e D i e g o - L o r a, sub c. 1476, AA. VV., *Codice di diritto canonico*, Roma 1986, p. 1074.

<sup>18</sup> Cfr.: „Si considera persona fisica la persona umana, potendo essa svolgere, nell’ordinamento canonico, la funzione di soggetto di attività o di centro d’imputazione” (P. L o m b a r d i a, *Lezioni di diritto...*, p. 176).

Abbiamo avuto occasione di notare che nel Codice di diritto canonico del 1917 si intendeva dare assetto sistematico alla pluralità di norme e di istituzioni giuridiche nella Chiesa, attraverso l'unificante termine di „persona”, che -secondo l'intenzione del legislatore ecclesiastico- avrebbe dovuto essere protagonista di tutto il diritto canonico e, quindi, un punto di riferimento per ogni successiva specificazione normativa dell'ordinamento giuridico della Chiesa. Abbiamo anche accennato ad alcune difficoltà derivanti dall'uso del concetto di „persona” nell'ambito canonico, in quanto questa categoria è desunta dalle premesse del giuspositivismo, cioè da una dottrina estranea al pensiero cristiano.

Nel Codice di Giovanni Paolo II, oltre al termine di „persona”, appare una nuova categoria centrale nel diritto della Chiesa: *christifidelis* (*fedele cristiano, fedele di Cristo, fedele*, c. 204). L'esistenza di questi due termini nello stesso ordinamento canonico pone il problema del rapporto esistente fra i due concetti e quale di essi sia fondamentale per il diritto della Chiesa. Si pone altresì la questione circa il termine attraverso quale è possibile definire meglio coloro che appartengono alla comunità ecclesiale. Trovare le risposte adeguate a tali domande ci permette, fra l'altro, di comprendere nel modo migliore la realtà della Chiesa e del diritto canonico. E perciò ci sembra opportuno esaminare la questione indicata.

Innanzitutto va evidenziato che nel nuovo Codice di diritto canonico, indicando sia la categoria „persona” che il „fedele cristiano” si fa esplicitamente riferimento al Sacramento del Battesimo. Infatti, ricordiamo, al c. 96 del CIC 1983 è stabilito che „con il Battesimo l'uomo è inserito nella Chiesa e vi è costituito persona”; al c. 204 del CIC 1983 è detto: „sono fedeli di Cristo coloro che, incorporati in Cristo mediante il Battesimo, sono costituiti Popolo di Dio” Il Battesimo, quindi, è ritenuto il fatto fondamentale ed essenziale in entrambi i canoni. Attraverso di esso l'uomo diventa „persona nella Chiesa” e „fedele cristiano”, cioè acquista nella Chiesa quella posizione, di cui finora non godeva. Sebbene questa nuova condizione sia denominata diversamente al c. 96 rispetto al c. 204 del nuovo Codice, tuttavia in realtà si tratta del medesimo fatto giuridico e quindi con equipollenti effetti normativi nell'ordinamento canonico<sup>19</sup>

La validità di questa linea interpretativa risulta in modo chiaro, in quanto tutti e due i canoni indicano i diritti e i doveri propri dei cristiani, cioè di coloro che attraverso il Battesimo sono inseriti nella comunità ecclesiale. Al c. 96 del CIC 1983 si dice: „con il Battesimo l'uomo... è costituito persona, con gli obblighi e i diritti che... sono propri dei cristiani” Al c. 204 del CIC 1983 si adopera una frase analoga:

<sup>19</sup> Cfr. F. J. U r r u t i a, *De quibusdam quaestionibus ad librum primum Codicis pertinentibus*, „Periodica de re morali canonica liturgica” 73(1984), p. 312.

„sono fedeli di Cristo coloro, che... mediante il Battesimo, sono... resi partecipi... della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo” Essere partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo vuol dire avere gli obblighi e i diritti che sono propri dei cristiani. Occorre quindi constatare che il termine „persona” come pure la categoria „fedele cristiano”, si riferiscono al cristiano quale soggetto di diritti e di doveri propri nell’ordinamento canonico<sup>20</sup>. Questa unicità concettuale si evince sia dal c. 96 che dal c. 204 del nuovo Codice, i quali prima di definire l’uomo battezzato persona o fedele cristiano, rilevano l’effetto teologico che deriva dal Battesimo. Anche se una volta (c. 96) si parla dell’inserimento nella Chiesa, e nell’altra (c. 204) dell’incorporazione in Cristo (in latino si adopera la medesima parola: „incorporare”), in realtà si tratta sempre dello stesso effetto soprannaturale, poiché colui che è incorporato nella Chiesa, vuol dire che è incorporato in Cristo e viceversa.

Per quel che riguarda le parole „sono costituiti Popolo di Dio” (c. 204) basta tener presente che la categoria del Popolo di Dio equivale alla figura della Chiesa. Tale immagine della Chiesa è stata messa in rilievo in modo particolare dal Concilio Vaticano II (cfr. p. es. LG 9) ed essa significa che la Chiesa è il Popolo di Dio e che il Popolo di Dio è la Chiesa. La frase su indicata, „sono costituiti Popolo di Dio”, vuol dire dunque che coloro che hanno ricevuto il Battesimo costituiscono la Chiesa, cioè sono suoi membri. A questo punto si noti che anche al c. 96 del CIC 1983, parlando della „persona nella Chiesa”, in realtà si tratta dei membri della Chiesa in quanto si indicano proprio gli uomini battezzati.

Inoltre va osservato un fatto molto interessante che riguarda il vecchio *Codice di diritto canonico*. Nell’indice di questo Codice troviamo le parole seguenti: „Christifideles homines constituuntur baptisate, qui eos facit in Ecclesia Christi personas cum omnibus iuribus et officis, nisi, etc.”<sup>21</sup>. In tal modo da fonte „para-normativa” siamo informati che il legislatore ecclesiastico del 1917 intendeva la categoria di „persona nella Chiesa” come sinonimo di quella di „fedele cristiano”. Tenendo conto che il c. 96 del CIC del 1983 corrisponde al c. 87 del CIC 1917 e che in tutti e due i canoni il concetto „persona” è stato usato nello stesso senso, si può constatare che anche nel Codice di Giovanni Paolo II la nozione di „christifidelis” è correlativa al termine „persona nella Chiesa”

Quindi è opportuno concludere rilevando che i due concetti esaminati, in quanto si riferiscono a tutti i battezzati e soltanto ad essi,

<sup>20</sup> Cfr. A. L o n g h i t a n o, *Il Popolo di Dio*, [in:] *Il diritto nel mistero della Chiesa. 9 Quaderni di Apollinaris*, Roma 1990<sup>2</sup>, p. 23-24. Cfr. anche R. C a s t i l - l o L a r a, *I doveri ed i diritti dei „christifideles”*, „Salesianum” 48(1986), p. 322.

<sup>21</sup> Cfr. la voce „christifideles” nell’*Index analitico-alphabeticus* del CIC 1917

hanno lo stesso significato, cioè indicano esclusivamente l'uomo che appartiene alla comunità ecclesiale, anche se non va dimenticata la loro diversa provenienza e perciò anche, da questo punto di vista, le loro differenti connotazioni.

La nozione di „persona”, in quanto vuol dire „soggetto di diritti e di doveri”, è di ispirazione romanistica. Essa è caratterizzata dalla sua natura interamente formale e in realtà è stata adoperata in tal senso dalle dottrine sistematiche della scienza giuridica civile. Il concetto di „persona” in quest'ambito è „espressione dell'idea della priorità del momento normativo, e dell'autorità che lo pone, rispetto alla realtà umana; idea per la quale è l'ordinamento giuridico ad attribuire personalità, soggettività, capacità giuridica, ad essere propriamente «fonte» delle medesime”<sup>22</sup>.

Viceversa, il termine di „christifidelis” è nozione spiccatamente teologica. Esso mutuato dalla dottrina teologica non può essere modificato tanto nel diritto canonico, poichè in effetti esprime una realtà sostanziale la quale, anche in seno all'ordinamento giuridico positivo, deve sempre corrispondere a quella indicata dall'Ecclesiologia. In altre parole si può dire che la categoria di „fedele cristiano” esprime una realtà autonoma nei confronti dell'ordinamento giuridico, in quanto siffatta nozione rappresenta ciò che è trasmesso dal Magistero della Chiesa e desunto dalla scienza teologica<sup>23</sup>.

Dalle riflessioni di cui sopra risulta che il concetto di „persona nella Chiesa”, così come è stato espresso al c. 96 del CIC 1983, è correlativo a quello di „fedele cristiano” al c. 204 del CIC 1983. Ciò significa fra l'altro che il legislatore, usando la categoria „persona nella Chiesa”, in realtà parla di „fedele cristiano”. Ci sembra che questo superfluo doppione, in quanto appunto le due categorie si equivalgono, sarebbe stato opportuno evitare<sup>24</sup>. Se nel Codice di diritto canonico del

<sup>22</sup> G. L o C a s t r o, *Il soggetto e i suoi diritti...*, p. 20.

<sup>23</sup> Cfr. Ivi, p. 26-27

<sup>24</sup> Il cardinale Castillo Lara difende l'utilità di tutte e due le categorie e perciò anche di tutte e due i canoni nel nuovo Codice di diritto canonico. A questo punto egli scrive: „Il c. 96, di taglio più giuridico, presenta chiaramente il battezzato come «persona» nella Chiesa cioè come *subiectum iuris* ed è collocato nel Libro I d'indole più squisitamente giuridica, mentre il c. 204 presenta una nozione più teologica, appropriata a definire il battezzato come membro del Popolo di Dio e quindi ad introdurre tutto il Libro II che tratta del Popolo di Dio. I due contenuti si integrano a vicenda, anche se si ripete il dato fondamentale dell'efficacia del Battesimo” (R. C a s t i l l o L a r a, *I doveri ed i diritti...*, p. 322). Ci sembra che tale considerazione non sia in tutto convincente. E perciò giustamente osserva A. Longhitano: „Questa spiegazione, tuttavia, non può giustificare la presenza nei diversi libri dello stesso codice di due categorie giuridiche che vengono formulate entrambe come fondamentali per l'ordinamento canonico” (A. L o n g h i t a n o, *Laico, persona, fedele cristiano. Quale categoria giuridica fondamentale per i battezzati?*, [in:] *Il Codice del Vaticano II. Il fedele cristiano. La condizione giuridica dei battezzati*, Bologna 1989, nota 91, p. 42).



1917 forse esisteva qualche ragione di più per adoperare il termine di „persona”, poichè la nozione di „fedele cristiano” non era stata abbastanza scoperta dalla teologia del tempo, tuttavia alla luce dell’insegnamento del Concilio Vaticano II, la categoria di derivazione romanistica „persona” („soggetto di diritti e di doveri”) può essere tranquillamente abbandonata e sostituita appunto da quella di „christifidelis”<sup>25</sup>.

La rinuncia al termine di „persona”, adoperato in senso giuridico formale, da parte del legislatore della Chiesa non porterebbe alcuna confusione e non limiterebbe concettualmente l’ordinamento canonico. La categoria di „fedele cristiano” esprime bene la comune, senza ulteriori specificazioni, condizione dei battezzati nella Chiesa. Infatti a tale scopo mirava di giungere il legislatore canonico attraverso il concetto di „persona”, purtroppo non vi è riuscito, perchè questa nozione, usata nel senso prima ricordato, non è idonea a comunicare la particolarità del diritto canonico e, più specificatamente, la comune posizione giuridica di tutti i membri della Chiesa<sup>26</sup>.

Per quel che riguarda la possibilità di utilizzare il termine di „persona” nell’ordinamento giuridico canonico, questo, come abbiamo già avvertito, potrebbe anche trovare un suo rilievo. Si tratta dell’applicazione della categoria di „persona” all’uomo in quanto tale, cioè senza distinzioni in battezzato, catecumeno, non-battezzato. In tale prospettiva, attraverso la categoria di „fedele cristiano” si specificherebbe la condizione di queste persone che hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo. E quindi non soltanto i diritti e i doveri propri del cristiano sarebbero esplicitamente riconosciuti dal diritto giuridico della Chiesa, ma anche quelli che riguardano ogni uomo come tale.

Seguendo questa linea interpretativa si potrebbe affermare che al binomio *persona-cittadino* nel diritto civile corrisponderebbe, nell’ordinamento canonico, quello di *persona-christifidelis*. Nel primo caso l’uomo in quanto tale, cioè già persona, riceve di solito il titolo di „cittadino” in virtù di una determinata relazione con lo Stato (p. es. la nascita sul territorio di un certo Stato – cfr. gli Stati Uniti). Nel secondo caso l’uomo in quanto tale, vale a dire già persona nel diritto canonico, mediante il Battesimo (in virtù della nascita spirituale)

<sup>25</sup> E’ interessante notare che il c. 204 §1 del CIC 1983, è stato anche inserito nel *Codex canonum Ecclesiarum orientalium* del 1990 in quanto c. 7 §1. Viceversa in questo *Codice* non si trova il c. 16 della precedente legislazione per le Chiese cattoliche orientali, dove si parlava di persona nella Chiesa, cfr. C. 16: „1. Baptismate homo constituitur in Ecclesia Christi persona. 2. Persona in Ecclesia Christi omnibus christianorum iuribus fruitur et officiis adstringitur, nisi, ad iura quod attinet, obstet obex ecclesiasticae communionis vinculum impediens, vel lata ab Ecclesia censura” (P i o XII, Ep. Ap. *Cleri sanctitati*, AAS 49:1957, p. 440).

<sup>26</sup> Cfr. E. C o r e c c o, *I presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo «Codex»*, [in:] 11(*Il nuovo Codice di diritto canonico*), Bologna 1983, p. 52.

acquisterebbe una peculiare posizione nella la Chiesa, diventerebbe cioè „christifidelis”. Pertanto nell’ordinamento statale tutti gli uomini vengono considerati come persone, ma soltanto alcuni sono trattati come cittadini; nell’ordinamento canonico similmente tutti gli uomini sono persone, ma soltanto i battezzati vengono considerati „fedeli cristiani”<sup>27</sup>. Accettando tale posizione interpretativa si può risolvere, in modo coerente con i principi della dottrina cristiana, il difficile problema della soggettività canonica dei non-battezzati. Viceversa, se si intende spiegare la su indicata questione sulla base di un atto positivo da parte del legislatore, che attribuisce la personalità ad alcune categorie di uomini, ci sembra che il problema resti irrisolvibile. A questo proposito va sottolineato ancora una volta che il legislatore non è competente a creare la personalità in maniera indipendente dalla naturale condizione umana, il suo compito consiste piuttosto nel riconoscimento, ad ogni uomo, della personalità e nel cercare le giuste regole che tengono presente siffatta verità. Se questa osservazione (infatti è così) vale nei confronti del legislatore civile, essa a maggior ragione riguarda il legislatore ecclesiastico<sup>28</sup>.

## POJĘCIA „PERSONA” I „CHRISTIFIDELIS” W PRAWIE KANONICZNYM

### Streszczenie

Pojęcia „persona” i „christifidelis” należą do centralnych kategorii w obecnym prawie kanonicznym. Pojęcie „osoby” jako podmiotu praw i obowiązków wywodzi się z prawa rzymskiego i ma bardziej znaczenie formalne. Natomiast termin „christifidelis” zawiera duży ładunek teologiczny i odnosi nas wprost do sakramentu chrztu świętego. W artykule zostały ukazane niektóre spostrzeżenia, nasuwające się w związku z zastosowaniem tych dwóch pojęć w prawie kanonicznym. Z analizy tej jasno wynika, na jakie trudności napotyka prawodawca kościelny, kiedy pragnie „przetłumaczyć” na język prawa kanonicznego eklezjologię Kościoła, szczególnie tę po soborze watykańskim II.

<sup>27</sup> Cfr. G. L o C a s t r o, *Il soggetto e i suoi diritti...*, p. 92–95.

<sup>28</sup> Cfr. *ivi*, p. 94.